

# Superbonus e bonus edilizi, ecco quando scatta l'obbligo del contratto collettivo

di [Paola Mammarella](#)

In vigore da oggi il nuovo adempimento per i lavori edili nelle opere di importo superiore a 70mila euro

27.05.2022 - Entra in vigore oggi, 27 maggio, l'obbligo di far eseguire i lavori edili, agevolati con il Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Ci sono dei margini di esclusione. Il nuovo adempimento vale solo al di sopra della soglia di 70mila euro.

L'obbligo di coinvolgere, nei lavori agevolati con le detrazioni fiscali, imprese considerate in regola, per tutelare la qualità e la sicurezza sul lavoro, è stato voluto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e inserito nel [pacchetto di misure antifrode](#) varate a febbraio, poi [confluite nel Decreto Sostegni-ter \(Legge 25/2022\)](#).

L'adempimento è stato [modificato, prima di entrare in vigore](#), con il Decreto "Ucraina" o "Taglia prezzi" ([Legge 51/2022](#)).

## Superbonus e bonus edilizi, obbligo del contratto collettivo

Da oggi, i lavori edili indicati nell'allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un'opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori, nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori e deve essere verificato dai soggetti preposti al rilascio del **visto di conformità**.

Per **Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni** e **Bonus facciate** l'obbligo del contratto collettivo vale sia se si usufruisce della detrazione direttamente, nella dichiarazione dei redditi, sia se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, nella [circolare 19/E/2022](#), l'obbligo vale anche per il bonus barriere architettoniche, per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l'installazione di impianti fotovoltaici, bonus verde e bonus mobili. L'Agenzia specifica infatti che si ha diritto al bonus mobili solo se nell'atto di affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia è indicato, ove previsto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

## Lavori edili con obbligo del contratto collettivo

Considerando, all'interno dell'Allegato X del D.lgs. 81/2008, solo le opere agevolate dai bonus edilizi, il nuovo adempimento riguarda i cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

## **Contratto collettivo, i confini del nuovo obbligo**

L’Agenzia, con la Circolare 19/E/2022, spiega che il contratto collettivo applicato deve essere indicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

L’obbligo si applica solo alle imprese con **dipendenti** e vale anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un **general contractor** ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

Norme correlate

### **Circolare 27/05/2022 n.19/E**

[Agenzia delle Entrate - Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)

### **Legge dello Stato 20/05/2022 n.51**

[Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina \(Decreto Ucraina - Decreto taglia prezzi\)](#)

### **Legge dello Stato 28/03/2022 n.25**

[Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico \(Decreto Sostegni-ter, Decreto Frodi\)](#)